



AGENZIA DELLE ENTRATE
BOLLO RISCOSSO
IN MODO VIRTUALE

Verbale di Assemblea

In data 8 Febbraio 2025 alle ore 18.00, si è riunita presso la sede legale associativa l'Assemblea dell'Associazione NON UNO DI MENO per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, signora Adele De Angelis che **dichiara l'Assemblea ordinaria validamente costituita** e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Petrazzuolo Giovanni.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di recepire le modifiche richieste dall'Ufficio RUNTS in data 22.05.24 per l'iscrizione nel registro.

Il Presidente informa i presenti di aver modificato l'art. 11 conformandolo alla integrazione richiesta e provvede alla lettura dello stesso nella vecchia e nuova versione.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

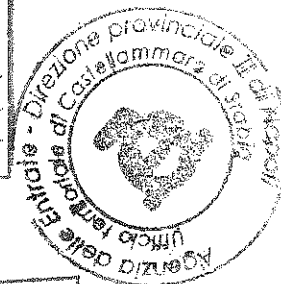
Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e di procedere all'iscrizione nel registro RUNTS.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19,40.

Il Presidente

Il Segretario

Agenzia delle Entrate	
Direzione Provinciale di Napoli	
Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia	
Data di emissione: 25-02-2025	
Importo versato: 200,00	
Il Direttore Territoriale	



DELEGA DI FIRMA
PROVVEDIMENTO N. 1
DEL 2025

L'ADDETTO
Salvatore SABATINO

STATUTO

Art. 1

DEFINIZIONE E NOME, CARATTERISTICHE, SEDE E DURATA

1. È costituita e operante in Meta l'Associazione "NON UNO DI MENO".
2. L'Associazione è organo di rappresentanza nonché centro servizi per le categorie sociali rappresentate.
3. L'Associazione non persegue finalità partitiche né di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.
4. L'Associazione ha sede in Meta (Na). Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città. Ciò non richiederà formale variazione dello Statuto.
5. L'Associazione è dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile, nell'ambito del rispetto dei principi del presente Statuto.
6. La durata dell'Associazione è illimitata.
7. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'Associazione assumerà nella propria denominazione la qualifica di ETS (Ente Terzo Settore) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico, nella corrispondenza ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare, assumendo pertanto la denominazione "NON UNO DI MENO ETS".

Art. 2

SCOPI E FINALITA'

1. L'associazione è un'istituzione apolitica e aconfessionale che svolge le proprie attività senza fini di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento dell'attività di interesse generale come individuata e stabilita nel presente articolo.
2. L'associazione esercita in via esclusiva l'attività di interesse generale di cui:



• alla lett. d) dell'art. 5 del DLgs.117/2017, relativo ad educazione istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

• alla lett. g) dell'art. 5 del DLgs.117/2017, relativo formazione universitaria e post-universitaria;

• alla lett. i) dell'art. 5 del DLgs.117/2017, relativo alla organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

• alla lett. l) dell'art. 5 del DLgs.117/2017, relativo alla formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

• alla lett. p) dell'art. 5 del DLgs.117/2017, relativo servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

• alla lett. w) dell'art. 5 del DLgs.117/2017, relativo alla promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

4. L'Associazione assume e tutela gli interessi delle diverse categorie sociali rappresentate dalle persone socialmente meno garantite e dei singoli associati (Soci).

5. Assume la rappresentanza delle categorie rappresentate, a tutti gli effetti, presso le Autorità, Uffici, Organismi provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, nei confronti dei quali la categorie possono avere rapporti od interessi.

6. Partecipa alle trattative ed alla stipula degli accordi che interessano la categorie rappresentate.

7. L'Associazione "Non Uno Di Meno" promuove il chiarimento e la composizione delle controversie fra i Soci e le Autorità, Uffici, Organismi provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, formula pareri per ogni Istituzione od Organismo nazionale ed internazionale.

8. Ogni Organo dell'Associazione è responsabile per competenza delle sue scelte e ne risponde secondo Statuto.

9. L'Associazione promuove, organizza e dirige ogni attività ed iniziativa finalizzata a tutelare, nelle relazioni di diritto pubblico, la sovranità effettiva e inalienabile della cittadinanza sociale a tutela del bene comune.

10. L'Associazione, tra le altre, promuoverà le seguenti attività:

- tutela degli interessi collettivi della cittadinanza sociale nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;

- vigilanza su comportamenti delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici e soggetti di diritto privato, esercitanti attività di interesse pubblico, sulle attività afferenti le politiche e le gestioni di iniziative rivolte alle persone socialmente meno garantite attraverso la costituzione di un "Osservatorio nazionale";

- associazionismo attivo delle persone socialmente meno garantite;

- difesa, promozione e tutela dei diritti e degli interessi di individui appartenenti a fasce svantaggiate per condizioni economiche, sociali o personali (giovani in cerca di prima occupazione, anziani, diversamente abili)

11. Per realizzare i propri scopi l'Associazione può:

- acquistare, scambiare e distribuire materiali oggetto dell'attività associativa;

- stampare e divulgare pubblicazioni e periodici, con l'utilizzo di tutte le tecnologie e le tecniche reperibili sul mercato;

- sostenere e partecipare ad iniziative, convegni, manifestazioni pubbliche che favoriscano la diffusione della cultura e della conoscenza ai fini del raggiungimento degli scopi sociali;



Associazione "Non Uno Di Meno"

Via S.E. De Martino n. 4 - 80062 Meta (Na)

- realizzare - d'intesa e/o in partenariato con enti pubblici o privati, istituti, università, associazioni, fondazioni, aziende private italiane e straniere, scuole, soggetti che a qualsiasi titolo si occupino di formazione aggiornamento e orientamento professionale - corsi, a favore dei soci e di terzi, per l'organizzazione di attività di formazione professionale, culturale, di alta formazione, attività didattiche e di ricerca, seminari incontri e convegni;
- sviluppare contatti e rapporti con enti, istituti, associazioni culturali ed organismi associativi italiani europei ed extraeuropei;
- compiere, tutto quanto occorrente, ad esclusivo giudizio del Consiglio Direttivo, per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Potrà, inoltre, eseguire tutte le operazioni di natura economica, finanziaria, bancaria, mobiliare ed immobiliare, aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nonché beneficiare, per la realizzazione dei propri scopi, di tutte le provvidenze di legge, nonché di eventuali contributi che possano venir erogati da Enti e/o Istituzioni a carattere locale o nazionale.

12. Fermo restando che l'Associazione non ha fini di lucro, gli eventuali proventi verranno destinati esclusivamente alla realizzazione degli scopi statutari nonché a finanziare attività di ricerca, tutela e promozione degli stessi.

Art. 3

SOCI

1. L'adesione all'Associazione ha carattere volontario.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico che intendono condividere gli scopi indicati all'art. 2 e collaborare per il loro perseguimento condividendone lo spirito e gli ideali.

Possono fare parte dell'associazione anche le persone giuridiche, per il tramite di un delegato delle stesse, e le associazioni con scopi analoghi e complementari, che condividano le finalità dell'Associazione e dichiarino di accettare le regole di struttura e di funzionamento.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

La qualità di associato è intrasmissibile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti i maggiorenni spetta l'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa.

2. I Soci si dividono in Ordinari, Fondatori, Onorari e Sostenitori:

- Soci Fondatori: sono quelli che hanno costituito l'Associazione presenti nell'atto costitutivo allegato al presente Statuto.

Questi sono membri di diritto del primo Consiglio Direttivo con durata di cinque anni.

- Soci Ordinari: sono coloro i quali previa domanda di ammissione e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione.

- Soci Sostenitori: sono coloro che versano un contributo di entità libera superiore alla quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo e contribuiscono alla loro realizzazione elargendo liberalità a favore dell'associazione.

- Soci Onorari: sono quelli che per la frequentazione dell'Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione.

L'ammissione dei Soci Onorari è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta o su proposta di un Membro del Consiglio stesso.

3. Possono iscriversi o rinnovare l'iscrizione all'associazione tutti coloro che aderiscono agli ideali ed alle finalità perseguite dall'Associazione. Il tutto, secondo disposizioni di legge e nel rispetto del presente Statuto.

Art. 4

DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Doveri del Socio

1. Ogni Socio è tenuto a:

- a. Conoscere e rispettare lo Statuto ed il codice deontologico vigente;
- b. Pagare la quota associativa annuale;
- c. mantenere l'assoluta riservatezza nei confronti degli associati e dei soggetti che verranno ad essere in contatto, diretto e indiretto, con i programmi e le iniziative dell'associazione, in merito alla diffusione dei dati sensibili, alla diffusione di informazioni riguardanti il privato ed alle attività svolte;



Associazione "Non Uno Di Meno"

Via S.E. De Martino n. 4 - 80062 Meta (Na)

- d. difendere il buon nome dell'Associazione;
- e. rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione.

Diritti del Socio

1. Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di fruire dei vantaggi inerenti ai fini e alle attività dell'Associazione nei modi e nelle forme di cui all'art. 2 del presente Statuto.

2. Ogni Socio ha diritto di recedere dall'Associazione, dandone comunicazione scritta, avente data certa, agli Organi direttivi. Il recesso è efficace dalla comunicazione e non dà diritto alla restituzione della quota.

3. godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi dell'Associazione.

4. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Art. 5

DOMANDA D'ISCRIZIONE

1. L'aspirante Socio al momento della domanda di iscrizione deve prendere conoscenza del presente Statuto, che diventa vincolante per esso, al momento di accettazione della domanda.

2. La domanda di iscrizione è presentata al Consiglio Direttivo.

3. Non può presentare domanda di iscrizione all'Associazione colui che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

4. In caso di rigetto, il giudizio è motivato e comunicato all'istante entro una settimana dalla delibera. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

5. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro associati, dopo che gli stessi abbiano versato la quota associativa.

Gli associati cessano di partecipare all'Associazione:

- per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo entro il termine dell'anno solare;
- per esclusione;
- per decesso. Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto in ambito associativo.

Art. 6

QUOTA ASSOCIATIVA

1. La quota associativa annuale, avente validità 01.01/31.12 di ogni anno, deve essere versata dal Socio in favore dell'Associazione nei termini stabiliti dalla Direttiva annuale che verrà adottata dagli Organi competenti.

2. Il mancato pagamento della quota associativa è causa di esclusione dall'associazione deliberata dal Direttivo.

3. La quota associativa non è trasmissibile, restituibile né rivalutabile e non è frazionabile.

Art. 7

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Al Socio che si è reso responsabile di comportamenti contrari ai principi, agli scopi, allo spirito ed alle scelte dell'Associazione, nonché alle norme di cui al presente Statuto nonché al Codice Etico sono irrogate, all'esito del procedimento disciplinare, le seguenti sanzioni:

- a. Avvertimento;
- b. Censura
- c. Sospensione temporanea fino a un massimo di 5 anni;
- d. Esclusione.

2. In caso di applicazione della sanzione di cui alla lettera c), il socio sospeso deve pagare la quota associativa, non matura anzianità durante gli anni di sospensione ai fini dell'elettorato passivo, partecipa alle assemblee senza diritto di voto, non può svolgere attività sindacale e culturale e non può essere destinatario di alcun incarico.

3. Lo scioglimento del rapporto associativo comporta la decadenza da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega.

Art. 8

IMPUGNAZIONI DELLE DELIBERE

1. È possibile impugnare le delibere assunte dagli Organi associativi collegiali per i seguenti motivi:

- a. Vizi di convocazione dell'Organo deliberante;
- b. Vizi di costituzione dell'Organo deliberante;
- c. Vizi di votazione dell'Organo deliberante;
- d. Contrarietà della delibera alla Legge, allo Statuto.

2. La delibera non può essere annullata:

- a. Per la partecipazione di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea;
- b. Per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;
- c. Per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che tali difetti impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della delibera.

3. L'annullamento della delibera ha effetto rispetto a tutti i Soci ed obbliga gli Organi associativi a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera.

Art. 9

DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITA' DEL VOLONTARIATO

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione deve

inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 10

STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione è strutturata nei seguenti Organi.

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente dell'Associazione;
- Responsabile Amministrativo;
- L'Organo di Controllo (se nominato)
- il Collegio dei Revisori (se nominato)



Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della Associazione.

Chiunque, socio o non socio, può essere eletto alle cariche associative se maggiore d'età. Tutti gli incarichi hanno la durata di cinque anni. Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.

Art. 11

ASSEMBLEA SOCI

1. L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

L'Assemblea ordinaria dei soci si tiene su convocazione del Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno 2/3 degli associati e comunque almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, prorogabili per altri

sessanta in casi eccezionali, per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o da un suo delegato scelto tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente o chi ne fa le veci nomina un segretario.

2. L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento del contributo associativo annuo, dai soci onorari e dai componenti del Consiglio Direttivo. La partecipazione all'Assemblea non è delegabile ad altro associato né a terzi. Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Gli Enti e le società sono presenti tramite il loro rappresentante legale o persona debitamente autorizzata.

3. L'Assemblea dei soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

4. L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

a. Approva il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo entro il 30 aprile di ogni anno;

b. Nomina e revoca i Membri del Consiglio Direttivo;

c. Ratifica le nomine ad interim.

d. Delibera sulle proposte di acquisto o cessione di beni o servizi di importo superiore ad euro 20.000,00;

e. Decide sulle impugnazioni proposte avverso le delibere del Consiglio Direttivo e del Presidente.

h. Approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari.

i. Nomina l'organo di controllo e il collegio di revisori se previsto;

l. Discute e delibera su argomenti posti all'ordine del giorno.

5. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata:

a. Almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario ovvero entro 6 mesi quando sussistano particolari condizioni.

b. Ogni 5 (cinque) anni per eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo (in tal caso prende il nome di Assemblea Elettiva).

c. Entro 2 anni dall'Assemblea Elettiva e ogni qualvolta venga ritenuto opportuno, per l'elaborazione di un documento politico-programmatico che detta la linea politica dell'Associazione (in tal caso prende il nome di Congresso Politico).

6. L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera:

a. Sulle modificazioni dello Statuto.

b. Sullo scioglimento dell'Associazione e contestuale nomina dei liquidatori.

c. Sul trasferimento della Sede all'interno del territorio nazionale in relazione art. 1 comma 4 dello Statuto.

d. Sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie possono essere abbinate.

7. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata dal Presidente mediante avviso affisso presso la sede legale o pubblicato sul sito Internet dell'Associazione o mediante posta elettronica, pec o raccomandata da inviare ai recapiti indicati nel libro soci almeno sette giorni prima della data della riunione. L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'ordine del giorno.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati in regola con il versamento della quota sociale; a questo fine si fa riferimento alla quota sociale dell'anno precedente limitatamente all'Assemblea ordinaria che si riunisca entro il primo bimestre dell'esercizio finanziario in corso; in seconda convocazione - da tenersi almeno 24 ore dopo il termine fissato per la prima - è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente oltre che dall'estensore del verbale stesso, e conservato nel libro delle adunanze a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 12

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da soci eletti dall'Assemblea dei soci.

I Soci fondatori sono membri di diritto del primo Consiglio Direttivo con durata di cinque anni.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, questi individuano e nominano in seno al Presidente, il Vice Presidente e il Responsabile Amministrativo.

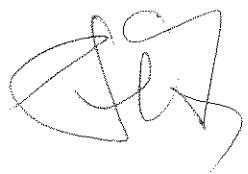
I membri del Consiglio, il Presidente, il Vice Presidente e il Responsabile Amministrativo durano nella carica per 5 anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per il rinnovo del loro incarico. Essi sono, inoltre, revocabili dall'Assemblea in qualsiasi momento. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il Consiglio viene convocato dal Presidente che formula l'ordine del giorno e lo presiede.

Il Consiglio ha i seguenti compiti:

1. promuove e controlla l'attività politica dell'Associazione in attuazione del deliberato assembleare e vigila sull'attività del Presidente;
2. convoca l'Assemblea ove non abbia provveduto il Presidente;
3. approva le delibere, con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto e delibera con la maggioranza della metà più uno dei voti presenti in aula;
4. coadiuva il Presidente nell'espletamento del suo mandato e nella realizzazione delle linee politiche definite dall'Assemblea;
5. amministra l'Associazione attraverso il Responsabile Amministrativo, organo interno del Consiglio;
6. attua le decisioni dell'Assemblea dei soci;
7. coordina e collabora alla realizzazione delle attività dell'Associazione a livello Nazionale, Regionale e Provinciale;
8. delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci e prende atto delle comunicazioni di recesso;
9. amministra il patrimonio associativo;
10. stabilisce la misura dei contributi annui, ordinari o straordinari, per le varie categorie di soci e determina le modalità e i termini di rinnovo;
11. apre conti correnti presso istituti bancari;
12. delibera sull'entità dei rimborsi spese da accordare ai collaboratori;
13. prepara il bilancio annuale;
14. aggiorna il libro delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché il libro Soci;
15. emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività;
16. nomina i collaboratori esterni ed i consulenti dell'Associazione



17. accetta lasciti, donazioni, eredità, sovvenzioni non in contrasto con lo scopo associativo.

18. compie qualsiasi altro atto delegatogli dal Presidente e dall'Assemblea;

19. emana circolari in ordine all'interpretazione dello Statuto;

20. nomina i Soci onorari;

21. concede i patrocinii.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario, con avviso affisso presso la sede legale o mediante posta elettronica, pec o raccomandata almeno quattro giorni prima della data della riunione, contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno da trattare.

Si ritengono comunque valide le riunioni in difetto di convocazione formale o mancato rispetto del preavviso, nel caso siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e tutti i membri si dichiarano edotti sugli argomenti in discussione.

4. In seno al Consiglio le decisioni vengono validamente deliberate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce. Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente oltre che dall'estensore del verbale stesso, e conservate nel libro delle adunanze a cura del Responsabile Amministrativo. Qualora uno dei Consiglieri per qualsiasi causa decada dall'incarico o non accetti, il Presidente ha facoltà di indicare altra persona che resterà in carica fino alla successiva riunione dell'assemblea.

5. In caso di urgenza il Presidente del Consiglio Direttivo, può prendere i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'Organo nella sua prima riunione successiva.

Per le spese non preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo rispondono personalmente verso i terzi, gli associati che hanno agito nel nome dell'Associazione.

Art. 13

PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la gestione e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente ha facoltà di delegare la sua firma ad altri componenti del Comitato Direttivo con conferimento di regolare procura.

3. Il mandato del Presidente ha durata di 5 (cinque) anni.

4. Il Presidente può essere rieletto esclusivamente per il mandato immediatamente successivo.

5. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri che lo compongono.

6. Il presidente cura l'esecuzione dei deliberati delle Assemblies e del Consiglio e adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

7. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, convoca e presiede le assemblee del Consiglio Direttivo.

8. Le obbligazioni assunte dal Presidente vincolano personalmente e solidamente tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può essere sostituito in caso di assenza dal Vice Presidente.

Art. 14

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

1. Il Responsabile amministrativo è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

2. Il Responsabile Amministrativo svolge funzioni di carattere strettamente esecutivo relative all'amministrazione dell'Associazione, sotto la guida del Presidente e predispone la bozza del bilancio annuale.

3. Il Responsabile Amministrativo ha l'obbligo di garantire trasparenza, autorevolezza e autonomia nella gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

Art. 15

ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo è nominato qualora ricorrano i requisiti di legge ex art.30 co.2 del Codice terzo Settore ed è formato da 3 membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

L'organo di controllo rimane in carica 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

2. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. L'organo di revisione, nominato qualora ricorrano i requisiti di legge ex art.31 Codice terzo Settore, è formato da un unico componente o da un collegio di 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente o i componenti dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 5 anni ed è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

2. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

I membri del collegio vengono nominati dall'assemblea al di fuori del Consiglio Direttivo.

3. L'organo ha il compito di:

- esercitare il controllo sull'amministrazione dell'Associazione, potendo in qualsiasi momento esaminare lo stato di cassa, i registri, e in generale tutti gli atti amministrativi;
- presentare all'Assemblea ordinaria una relazione annuale in occasione dell'approvazione del conto consuntivo predisposto dal Consiglio direttivo, da depositarsi nei 15 giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea.

Il rendiconto economico finanziario, una volta approvato, resterà custodito fra gli atti sociali a cura del Segretario-Tesoriere, a disposizione dei Soci per la consultazione dietro semplice richiesta scritta.

I due revisori dei conti supplenti subentrano, in ordine di anzianità, al Revisore che per dimissioni o qualsiasi altra causa non sia più in grado di svolgere le proprie funzioni. I revisori supplenti rimangono in carica fino al rinnovo naturale dell'intero collegio.

Art. 17

RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI SOCIALI



Associazione "Non Uno Di Meno"

Via S.E. De Martino n. 4 - 80062 Meta (Na)

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 18

PATRIMONIO E PROVENTI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni di proprietà dell'Associazione destinati al funzionamento degli Organi, dalle quote dei Soci, dalle attività associative legalmente svolte, da offerte e contributi volontari. Nessun diritto può essere vantato sul patrimonio sociale dai singoli iscritti.

2. I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- quote associative
- eventuali contributi o elargizioni fatte da associati o da terzi, come a titolo di esempio:
 - contributi volontari di associati e terzi (persone fisiche e giuridiche)
 - versamenti volontari di associati oltre alle quote annuali
 - contributi di Pubblica Amministrazione, Enti locali, istituti di credito e enti in genere
 - donazioni e lasciti di terzi e/o associazioni
 - entrate derivanti da organizzazione di attività sociali, come raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell'offerta di beni o servizio di modico valore, o altre iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

3. Tutti i versamenti, quote, lasciti, contributi annuali e/o una tantum effettuati dagli associati a qualunque titolo sono volontari e restano acquisiti a titolo definitivo dall'Associazione senza alcun obbligo di restituzione da parte di quest'ultima ad alcun titolo o causale.

4. È vietata, sotto qualsiasi forma, la distribuzione di utili o di avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, salvi i casi previsti dalla legge.

5. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionale o di quelle ad esse direttamente connesse. In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell'Associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere devoluti agli associati, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini associativi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs 117/2017.

Art. 19

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio annuale comprendente il rendiconto economico finanziario relativo a ciascun esercizio.

2. Il bilancio è redatto materialmente dal Responsabile Amministrativo, sottoposto al vaglio del Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea dei soci. Il bilancio deve essere presentato in assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o al massimo entro centottanta giorni se sussistono motivazioni eccezionali.

3. Il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Art. 20

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletti, dell'Organo di controllo e di revisione. Tali

documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi Consigliere.

Art. 21

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria dei Soci nomina un collegio di liquidatori composto da un minimo di 3 (tre) membri fino a un massimo di 7 (sette) che provvederà con pieni poteri, alla liquidazione del patrimonio associativo ed alla devoluzione dello stesso ad altra associazione con finalità analoghe a quelle dell'Associazione o ai fini di pubblica utilità.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

3. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico di cui all'art. 45 del CTS, fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore scelti mediante delibera dell'assemblea.

Il patrimonio non potrà essere suddiviso tra gli associati.

Art. 22

INTERPRETAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, del D. Lgs. 117/17 nonché le norme e le leggi in materia vigenti in quanto compatibili.

2. Il presente Statuto entra immediatamente in vigore. Le norme che riguardano gli Organi sociali e la loro elezione entrano in vigore al rinnovo dei singoli Organi.

